

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E L'ASSOCIAZIONE CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO NEL CAMPO DELL'ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno 2020, il giornodel mese di nella sede del Comando Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Pontecagnano Faiano, in via Roma snc

TRA

il Comandante della Polizia Municipale e responsabile del Servizio protezione civile del Comune di Pontecagnano Faiano Cap. Lancetta Francesco, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio di protezione Civile, in via Roma snc

E

L'Associazione....., con sede nel Comune di, in via n..... rappresentata dal (carica)..... (nome e cognome).....domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione in via il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore" e s.m.i.;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" e s.m.i.

Premesso che:

- il Comune di Pontecagnano Faiano favorisce l'apporto che l'attività di volontariato è in grado di fornire per il conseguimento delle finalità di carattere sociale proprie degli Enti Locali, promuovendo processi di sussidiarietà tra le varie organizzazioni statali;
- la salvaguardia dell'ambiente e del territorio rappresenta uno dei principali obiettivi delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire il benessere dei propri cittadini e per assicurare la tutela dell'ambiente in modo da garantirne la fruizione anche per le generazioni future;
- le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio. Per le attività di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lvo. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- il Comune di Pontecagnano Faiano non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale;

- questo Ente, oltre ad avvalersi del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), in caso del verificarsi di calamità e/o emergenze, intende avvalersi anche dell'ausilio di Associazioni di Volontariato preposte a tali tipologie di iniziative;
- nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19/11/2020 è stato stabilito di avvalersi di un organizzazione di volontariato, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sulla base delle specifiche "linee d'indirizzo per avviso pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con le quali stipulare convenzione;

che con Determina Dirigenziale n. 1591 del 21/12/2020 è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse e lo schema di convenzione, che disciplinerà i rapporti con l'Associazione, composto di n. 10 articoli, per le attività in essi descritte;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Pontecagnano Faiano nella persona del Comandante della Polizia Municipale Cap. Lancetta Francesco, come sopra qualificato, affida all'Associazionelo svolgimento delle attività nell'ambito della Protezione Civile, che tramite il responsabile come sopra qualificato, dichiara di accettare e di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in merito ad esse, nonché alle seguenti condizioni:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione, nella persona di, si impegna a svolgere le funzioni appresso specificate:

- presidio e monitoraggio del territorio;
- prevenzione incendi e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- spegnimento incendi di piccole dimensioni;
- primo soccorso sanitario, anche in occasioni di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere, ecc. che si svolgeranno nel territorio;
- collaborazione con il servizio di Polizia Municipale durante manifestazioni che comportano afflusso straordinario di persone o che espongono la cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse;
- interventi in caso di: smottamenti, frane, rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio sanitario, incidenti industriali;
- servizio di vigilanza e tutela ambientale;
- supporto in emergenza e controllo territorio in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale;
- gestione della struttura comunale che viene concessa in comodato d'uso ed eventuali risorse strumentali;
- coadiuvare l'ufficio Protezione Civile nella raccolta dei dati necessari al continuo aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile;
- partecipare ad eventuali esercitazioni organizzate dal Servizio Protezione Civile Comunale (COC).

- assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività socio - assistenziale;
 - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
 - informazione alla popolazione anche sui rischi di protezione civile;
 - logistica;
 - soccorso e assistenza sanitaria;
 - uso di attrezzature speciali;
 - conduzione di mezzi speciali;
 - predisposizione e somministrazione pasti;

Ogni forma di collaborazione deve avvenire, inoltre, nel rispetto dei diritti e della dignità umana e deve conformarsi alle direttive del Sindaco pro-tempore e ai contenuti del Piano Comunale di protezione civile

ART. 2- RESPONSABILE ATTIVITA'

Per le attività di cui sopra l'Associazione, dovrà comunicare, entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, con lettera da inviare al Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune – Comandante della Polizia Municipale, i nominativi dei Referenti operativi della Associazione per le attività in oggetto, con almeno due nominativi prontamente reperibili. I Referenti operativi cureranno il coordinamento delle singole attività ed i rapporti con il Servizio di Protezione Civile dell'Amministrazione comunale e gli altri organismi interessati alle attività in oggetto. Le variazioni dei nominativi dei Referenti operativi dovranno essere tempestivamente comunicate.

ART. 3 - RICONOSCIMENTO DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITA'

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno indossare abbigliamento riconducibile alle insegne dell'Associazione in oggetto, o in alternativa apposito tesserino di riconoscimento in vista.

ART. 4 – ASSICURAZIONI

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.. L'Associazione, infatti, deve dimostrare il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente convenzione. Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico dell'Ente (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il _____ di ogni anno.

ART. 5 - BENI IMMOBILI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione l'Associazione si avvarrà delle attrezzature a propria disposizione, impegnandosi a produrre al momento della stipula della presente convenzione, un elenco delle suddette attrezzature. Il Comune di Pontecagnano Faiano

concede in uso, a titolo gratuito all'Associazione, dei locali appositamente individuati e negli stessi l'Ente ha diritto di accesso in qualsiasi momento. In caso di emergenza e/o calamità e comunque per motivi di pubblico interesse, l'Ente può utilizzare le suddette strutture senza preavviso alcuno. E' vietato sottoporre le attrezzature di proprietà dell'Ente a manutenzioni e/o sostituzioni senza il preventivo assenso scritto dall'Amministrazione Comunale. L'associazione si impegna a rimuovere le apparecchiature installate e restituire il locale entro 30 giorni dal ricevimento di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale o al termine della convenzione.

ART.6 - VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 gg dalle verifiche effettuate, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi. L'Associazione provvederà comunque a trasmettere semestralmente una dettagliata relazione sulle attività svolte a consuntivo del servizio effettuato a giustificativo delle ricevute emesse.

ART.7 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

L'Associazione si obbliga a dare tempestiva comunicazione in caso vengano variati, oltre ai nominativi dei Referenti dei servizi di cui all'art. 2, i nominativi di coloro che ricoprono incarichi associativi, e l'eventuale modifica delle attrezzature a loro disposizione.

ART.8 RIMBORSO

Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'associazione di volontariato un rimborso, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 determinato in euro 2.000,00/annui massimo, da corrispondere anche in più soluzioni, previo rendicontazione documentata delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

Il rimborso di cui sopra verrà erogato a seguito di formale istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.Lvo 01.01.2018 n. 1 accompagnata dalla relazione dell'attività svolta e dalla documentazione attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117.

Art. 9 PRIVACY

Il Comune di Pontecagnano Faiano dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di

soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano il Responsabile della Protezione dei Dati è SINET Servizi Informatici Srl, Corso Magenta, 46 , 20123 Milano, P.I. 02743730125 il cui referente individuato per il Comune di Pontecagnano Faiano è il dott. Paolo Tiberi. Indirizzo e-mail: rpd@comune.pontecagnanofaiano.sa.it Indirizzo PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.

ART.10 - DURATA DELLA CONVENZIONE, CONDIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

La presente convenzione ha validità triennale dalla data della stipula, eventualmente rinnovabile per il successivo triennio. Eventuali modifiche devono essere concordate fra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia. Qualora intervenissero, durante il periodo, modifiche legislative in materia, sarà possibile, in comune accordo, procedere alla revisione della presente convenzione. In caso si verificassero situazioni di non osservanza delle norme inserite nella presente convenzione o, comunque, incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune di Pontecagnano Faiano ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.

L'importo della convenzione prevede un rimborso massimo per il triennio di € 6.000,00, come meglio specificato all'art. 8 della presente convenzione.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in assoluto ai sensi del punto 27-bis della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/72 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS).

Le attività espletate dall'Associazione non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore, come previsto dalla Legge 266 del 11/08/1991 art. 8 c. 2 essendo l'associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà.

Si dichiara che il rimborso relativo al presente atto, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 non è soggetto agli accertamenti per la lotta alla mafia, ai sensi del D.Lgs 218/2012 e smi. E' vietata la cessione del presente atto. La presente convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico del richiedente la registrazione.

Il presente Atto, predisposto in modalità elettronica e convertito in file PDF/A, consta di n. 5 (cinque) pagine, firme escluse, è approvato dalle parti in quanto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono digitalmente a distanza tramite invio dei file via PEC.

Letto approvato e sottoscritto

p. Il Comune di Pontecagnano Faiano _____

p. L' Associazione _____